

Il Commerci@lista® L'Avvoc@to®



anno IX n. 1

Veritas liberabit vos

febbraio 2020

Rivista di cultura economica e giuridica a diffusione nazionale, testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576.

Direttore responsabile: **Domenico Calvelli**

IL CONTANTE, MALE ASSOLUTO; NE SIAMO DAVVERO SICURI? DI DOMENICO CALVELLI*

La *nouvelle* (non più tanto *nouvelle...*) *vague* solleticata dai decisori nazionali è tentare di abolire il contante ed adottare progressivamente la sola moneta elettronica quale mezzo di pagamento.

Viene presentato un avvenire radioso, in cui una società senza contante appare quale un Eden ritrovato; estinzione, come dinosauri, di corrotti, corruttori, evasori, riciclatori e criminali economici vari (il tutto condito da quella strisciante presunzione di colpevolezza che contraddice certamente la nostra Carta costituzionale ma che, diciamocelo, oggi va di moda, fa fine e non impegna, forse...).

L' "oggetto moneta" (oggi cartacea, salvo gli spiccioli, poichè nessuno Stato conia monete in oro od argento per la circolazione), è antichissima; in Lidia (Asia Minore, intorno al VII secolo avanti Cristo), per la prima volta nella storia apparvero monete coniate in elettro, una lega naturale di oro ed argento, a sostituire il baratto.

Un bel po' dopo arrivò la carta e, successivamente, la moneta elettronica. Oggi ondate di "anticontantismo" pervadono molti Stati nel mondo.

Tra i Paesi promotori dell'estinzione del contante primeggiò il Regno di Svezia, dove però recentemente il governatore della Riksbank (la locale banca centrale) ha sostenuto che, con una società priva di contante, un piccolo numero di attori commerciali diventerebbe responsabile di tutti i pagamenti del Paese, minacciando l'infrastruttura legata al mondo dei pagamenti.

Il Paese, senza contanti, potrebbe essere impreparato, sostiene la Riksbank, di fronte ad una crisi (aumento della domanda di contante in situazione di crisi, a fronte di un'offerta contenuta), oltre che svantaggiare fasce di categorie "deboli", quali ad esempio gli anziani od i rifugiati.



Analogamente è stata la posizione della Bank of England (la banca centrale britannica), che ha messo in guardia le istituzioni da un fenomeno inquietante

ed ha posto in circolazione un nuovo pezzo cartaceo (in realtà in polimeri) da 50 sterline, per incentivare l'uso del denaro contante.

In Italia, dove spesso si arriva con comodi decenni di ritardo, il mantra resta dogmaticamente (il che presume l'infallibilità pseudopapale del legislatore) rappresentato dall'equazione "zero contante uguale zero evasione, zero riciclaggio, zero criminalità economica".

INDICE

IL CONTANTE, MALE ASSOLUTO; NE SIAMO DAVVERO SICURI? di Domenico Calvelli	pag 1
LA POSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ "IN MANO PUBBLICA" NEL CASO DI PERDITE PROTRATTE PER OLTRE UN QUINQUENNIO: RESTA PRECLUSA UN'ULTERIORE NOMINA AD AMMINISTRATORE? di Adolfo Maria Balestrieri	pag 3
RITENUTE SUGLI STIPENDI: IL LEGISLATORE HA TOCCATO IL FONDO DI PAOLO SORO	pag 7
UNA CENA di Paolo Lenarda	pag 13

No money, yes party... il Paese di Bengodi...

La lotta alla criminalità economica, all'evasione ed al riciclaggio sono del resto gli *atouts* dei fautori della restrizione dell'uso del contante: a distanza di anni è tuttavia evidente che, dati alla mano, queste riduzioni non abbiano sortito effetti particolarmente

positivi né sul gettito né tantomeno sulla capacità di ridurre l'offensività di reati tipicamente economici.

Ma a Roma qualcuno non ci crede, e legifera un'ennesima ondata di restrizioni all'uso della moneta fisica.

Con riferimento, ad esempio, agli atteggiamenti evasivi, i poteri di indagine finanziaria di cui dispone l'Amministrazione, gli incroci tra dati, sempre più precisi, la fatturazione elettronica, il sistema di interscambio, la progressiva sottoscrizione di accordi bilaterali riguardo allo scambio di informazioni non giustificano più questa tendenza a penalizzare l'uso del contante.

Il segreto bancario è caduto fragorosamente da tempo quasi ovunque ed i Governi accedono ad ogni dato possa loro far comodo, taglia delle mutande compresa.

L'euro, moneta sovranazionale a corso forzoso, circola cartaceamente e liberamente in una pletora di Paesi dell'Unione monetaria; ma da noi no...

L'Italia viaggia imperterrita nella direzione opposta, nonostante (è notizia recente), la Banca centrale europea abbia scritto una missiva ufficiale al nostro Ministro dell'economia e delle finanze mettendo in guardia dai *vulnera* che una restrizione eccessiva dell'uso del contante porrebbe a molte fasce della popolazione, ragionando in maniera analoga alla Riksbank svedese ed alla Banca d'Inghilterra e rammentando che la moneta elettronica tra l'altro costa (e forse troppo), limitando pertanto

l'accesso di vaste fasce sociali al mercato, per non trascurare il fatto che la normativa comunitaria antiriciclaggio pone un limite di 10.000 euro (e non dei nostrani 3.000, poi 2.000 ed a regime 1.000 miseri euro...).

Del resto l'articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è decisamente chiaro: "la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione...".

E pure l'articolo 119 aiuta a comprendere: "...l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza...".

Libera concorrenza; un po' meno libera nei Paesi con vincoli di circolazione del contante ben più alti di altri, non credete?

Sia ben chiaro, questo breve articolo non intende dare risposte, ma almeno porre spunti di riflessione che esulino dai populismi che ormai influiscono anche sulla gestione dell'economia e basano le proprie soluzioni ai problemi su dati accolti come postulati (ad esempio il volume complessivo dell'evasione fiscale, dato di per sé occulto per definizione e che è solo stimabile, con tutte le cautele statistiche e quantitative del caso).

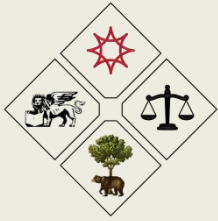
Concludo perciò con qualche domanda, non disponendo della verità rivelata che pare invece essere in possesso di qualche decisore nazionale.

Essere insomma consapevoli del problema è un primo passo; lascio il resto ai nostri lettori.

La moneta stampata dalla Banca centrale europea e circolante nell'Unione monetaria (e pure fuori) ha o no pieno valore liberatorio nelle transazioni? La Banca centrale europea stampa moneta; se si vuole eliminare il contante per quale motivo non la si fa smettere? La BCE, la Riksbank e la Bank of England, pur spingendo in passato per l'uso della moneta elettronica, perchè ora mettono in guardia dall'abolizione del contante? Le Leggi modificano sempre e comunque, ed in meglio, le abitudini della società? *Cui prodest l'abolitio monetar?* Il mondo monetario elettronico è scevro quindi da criminalità economica, da corruzione e da evasione (criptovalute comprese)? Che cosa significano oggi i concetti di libertà individuale e *privacy*, se poi i dati di ogni cittadino vengono schedati e le sue abitudini tracciate?

Cerchiamo di avere sufficienti lucidità e consapevolezza per valutare con equilibrio come contemperare la libertà individuale e l'interesse pubblico, come agire veramente informati e senza dogmi accolti privi di senso critico.

**Presidente del Coordinamento degli Ordini dei Commercialisti di Piemonte e Valle d'Aosta, dell'Ordine dei Commercialisti di Biella e della Fondazione italiana di giuseconomia*



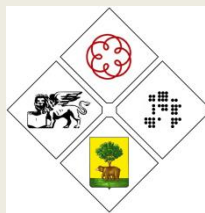
**LA POSIZIONE
DELL'AMMINISTRATORE DI
SOCIETA' "IN MANO
PUBBLICA" NEL CASO DI
PERDITE PROTRATTE PER
OLTRE UN QUINQUENNIO:
RESTA PRECLUSA
UN'ULTERIORE NOMINA AD
AMMINISTRATORE?
DI ADOLFO MARIA BALESTRERI***

Un problema che si pone, nella nomina di amministratori di società di capitali partecipate da amministrazioni pubbliche, concerne l'individuazione della corretta interpretazione dell'art. 1, comma 734, della Legge 27.12.2006, n. 296 (c.d. Legge finanziaria per il 2007) che, nella sua formulazione letterale, dispone che *“non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”*..

Tale norma, come noto, aveva costituito oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 3, comma 32 *bis*, della Legge 24.12.2007, n. 244 (c.d. Legge finanziaria per il 2008), introdotto dall'art. 71, comma 1 lett. f), della Legge

18.06.2009, n. 69, in base al quale non può essere nominato amministratore *“di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico”* chi, avendo ricoperto nel quinquennio precedente incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, *“un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali”*.

Sennonché -come è altrettanto noto- il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (c.d. decreto Madio), in attuazione della delega contenuta nell'art. 18 della Legge n. 124/2015, nel contesto di una semplificazione e ricomposizione dell'ordinamento delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, ha, formalmente ed esplicitamente, abrogato una serie di norme, fra le quali anche la norma interpretativa, di cui al citato art. 3, comma 32 *bis*, della Legge n. 244/2007.



Si tratta, pertanto, di verificare se, nel mutato quadro normativo, sussista una causa ostativa di carattere assoluto alla nomina ad amministratore di una società a partecipazione pubblica di una persona fisica che, nel corso del medesimo incarico o di altro analogo precedentemente rivestito¹, sia incorso

¹ Incarico che, si badi, alla stregua del citato art. 1, comma 734, della Legge n. 296/2006, potrebbe riguardare anche l'amministrazione di altri soggetti non costituiti in forma societaria, quali enti, istituzioni o aziende pubbliche.

in un risultato complessivo (in termini bilancistici, risultato netto) di segno negativo per almeno un triennio nel precedente quinquennio, ancorché, in tutti gli esercizi presi in considerazione, risulti ampiamente positivo il rendimento operativo del soggetto *“amministrato”* (misurato dall'*EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*, ovvero *“utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti”*).

Occorre innanzitutto considerare che, già sotto la vigenza del testo originario - e, quindi, in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'interpretazione autentica canonizzata nell'art. 3, comma 32 *bis*, della Legge n. 244/2007- l'interpretazione ufficiale di fonte ministeriale aveva optato per un atteggiamento sistematico e finalistico, superando gli eccessi di un'interpretazione formalista ed atomistica del dato normativo.

Si legge, infatti, nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datata 13 luglio 2007, che: *“Pertanto, coerentemente con la ratio della norma - diretta a disincentivare le "cattive" gestioni delle società' pubbliche - ed in considerazione della necessità' di tenere in debito conto la diversa tipologia di iniziative possibili, l'accertamento della perdita di esercizio non può prescindere in questi casi da una valutazione che tenga conto anche delle aspettative di ritorno degli investimenti programmati, per come precisate nei documenti di pianificazione delle relative attività di gestione.*

Ne consegue che, nelle ipotesi in cui la perdita risulti conforme alla programmazione gestoria, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti del divieto sancito dalla disposizione in questione”.

Ebbene, tale soluzione interpretativa non solo non è stata smentita ma anzi è risultata ulteriormente rafforzata a seguito dell'entrata in vigore della ridetta interpretazione autentica, contenuta nel citato art. 3, comma 32 bis, della Legge n. 244/2007.

Nello specifico, la giurisprudenza amministrativa, invero, aveva inequivocabilmente chiarito che *“al fine di concretare la preclusione di cui al richiamato comma 734, non è sufficiente che il soggetto di che trattasi abbia rivestito la carica di amministratore in società che abbia chiuso in perdita taluni esercizi di bilancio. E' invece necessario fornire la dimostrazione del fatto che i conti della società di provenienza abbiano subito un progressivo peggioramento che tale situazione non sia stata determinata da non necessitate scelte gestionali”*.²

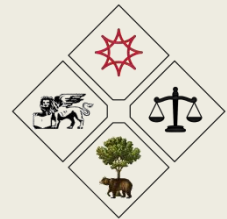
In altri termini, è stata sottolineata la sussistenza di un rigoroso e tassativo onere della prova dovendosi, per l'applicazione della norma in parola, necessariamente imputare alla condotta dell'amministratore interessato l'“adozione di scelte gestionali” non necessitate, *“le quali fossero ad un tempo riferibili all'attività del soggetto interessato e che avessero altresì sortito un'efficacia diretta e comprovata ai fini della realizzazione delle richiamate perdite di gestione. Né può ritenersi che il solo fatto di aver rivestito una rilevante carica sociale (Presidente del CdA) determini a*

carico del soggetto interessato una sorta di presunzione di legge, ovvero un'inversione dell'onere della prova. Si tratta di una ricostruzione che non risulta confortata né dal dato testuale, né da ragioni sistematiche le quali, al contrario, impongono di interpretare in modo rigoroso disposizioni di legge limitative di status soggettivi e idonee ad introdurre rilevanti limitazioni alla capacità professionale e alla libera esplicazione delle attitudini del singolo”.³ E' ben vero che tale pronuncia del Consiglio di Stato è stata resa nel precedente contesto normativo, caratterizzato dalla presenza di una norma interpretativa (il citato art. 3, comma 32 bis, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244), che riferiva la causa ostativa alla nomina all'aver ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi analoghi registrando *“per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali”*), norma poi abrogata dall'art. 28, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Ma altrettanto vero è altresì che la stessa decisione del Consiglio di Stato ha ritenuto *sic et simpliciter* ed alla stregua di più generali canoni ermeneutici - dunque, senza particolarmente valorizzare, nel proprio impianto motivazionale, la sopravvenienza della norma interpretativa, di cui al citato art. 3, comma 32 bis, della Legge n. 244/2007- che il dato testuale dell'art. 1, comma 734, della Legge n. 296/2006 andasse, comunque, correttamente

interpretato nel senso di affermare l'onere di provare la sussistenza di un nesso eziologico fra la carica sociale rivestita e la realizzazione del risultato negativo di gestione.

Si evidenzia, in ogni caso, che il portato precettivo dell'art. 1, comma 734, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla luce del menzionato precedente del Consiglio di Stato, costituisce una norma eccezionale che deve essere interpretata *“in modo rigoroso”*, in quanto limitativa *“di status soggettivi”* ed idonea ad introdurre *“rilevanti limitazioni alla capacità professionale e alla libera esplicazione delle attitudini del singolo”* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28.09.2016, n. 4009, ult. cit.).



Dato siffatto inquadramento giuridico, non può sfuggire l'anomalia insita nel disposto del citato art. 28, comma 1 lett. f), del D.Lgs. n. 175/2016, laddove ha proceduto all'abrogazione di una norma di carattere interpretativo, senza peraltro estendere gli effetti dell'abrogazione in parola anche alla norma interpretata, nonostante la loro stretta connessione,⁴ né comunque procedere ad una nuova e diversa interpretazione autentica, ovvero introdurre una disposizione innovativa.

² Cons. Stato, Sez. V, 28.09.2016, n. 4009.

³ Cons. Stato, Sez. V, 28.09.2016, n. 4009, cit..

⁴ Costituisce, infatti, principio pacifico che, nel caso di norme interpretative, si determina una relazione fra norma interpretata e norma interpretante, nel senso per cui *“un rapporto fra norme – e non fra disposizioni- tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venire meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario”* (Corte Cost., n. 397/1994).

Quel che s'è verificato, pertanto, è un effetto abrogativo puro, operante a carico della norma abrogata. Più specificamente invero -come ha argomentato la Corte Costituzionale- *“l’abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l’applicabilità, ai fatti verificatisi sino ad un certo momento nel tempo”*⁵; in altra prospettiva -stando alle parole della Corte stessa- *“l’abrogazione, limitando ai fatti verificatisi fino ad un certo momento la sfera di operatività della legge abrogata, incide su questa nel senso che, originariamente fonte di una norma riferibile ad una serie indefinita di fatti futuri, essa è oramai fonte di una norma riferibile solo ad una serie definita di fatti passati”*⁶.

Si tratta, peraltro, di un’anomalia non scevra di implicazioni negative sul piano della conformità al dettato costituzionale, potendosi configurare, innanzitutto, il rischio di una lesione dell’affidamento riposto dai consociati nella stabilità di un’interpretazione ufficiale, quale principio connaturato allo Stato di diritto.⁷

A ciò aggiungasi la prospettazione di una possibile violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione al mancato rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, avuto riguardo al disposto dell’art. 7 della Convenzione

europea dei diritti dell’uomo (C.E.D.U.), che sancisce l’irretroattività della previsione di misure sanzionatorie, anche se qualificate nel singolo ordinamento interno alla stregua di sanzioni amministrative.⁸



Quest’ultimo profilo, del resto, anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, potrebbe addirittura riverberarsi nella violazione del sistema di garanzie offerto dall’art. 25, comma 2, Cost., laddove il principio del divieto dell’irretroattività venga interpretato in maniera estensiva, fino a ricomprendere anche il campo delle sanzioni di natura amministrativa, nel senso più ampio, che ricomprende anche i provvedimenti incidenti sulla capacità professionale e sullo *status* soggettivo del singolo.⁹

Ne deriva pertanto che, in un siffatto nitido quadro giurisprudenziale, l’abrogazione della norma interpretativa non potrebbe comunque incidere sui rapporti giuridici già in corso, risultando ogni diversa lettura della stessa norma abrogatrice in contrasto con i principi costituzionali e con le norme

convenzionali internazionali summenzionate.

Del resto, costituisce *jus receptum* che ogni disposizione di legge vada interpretata alla luce della fondamentale regola che impone di adottare, fra le diverse interpretazioni possibili, quella che risulti conforme alla Costituzione.¹⁰

In ogni caso, occorre tener presente che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale, *“il potere di interpretazione di una legge non è riservato dalla Costituzione in via esclusiva al giudice, né tantomeno è sottratto alla potestà normativa degli organi legislativi: le due attività operano infatti relativamente a piani diversi, in quanto mentre l’interpretazione del legislatore interviene sul piano generale ed astratto del significato delle fonti normative, quella del giudice opera sul piano particolare come premessa per l’applicazione concreta della norma alla singola fattispecie sottoposta al suo esame (sent. n. 402 del 1993, sent. n. 39 del 1993; sent. n. 155 del 1990; sent. n. 754 del 1988, sent. n. 91 del 1988, sent. n. 6 del 1988; sent. n. 620 del 1987; sent. n. 167 del 1986; e sent. n. 70 del 1983)”*.¹¹

Stando così le cose dunque, anche a fronte dell’abrogazione della norma interpretativa, oltretutto senza la sua sostituzione con una nuova interpretazione autentica né con una legge sostanzialmente innovativa, l’interpretazione della norma originaria torna ad essere nuovamente affidata, sul piano particolare, al singolo interprete

⁸ Corte europea dei diritti dell’uomo, 23.11.1976, n. 22, *Engel e altri c. Paesi Bassi*.

⁹ Argomentazione tratta da Corte Cost., 11 maggio 2017, n. 109, che ha ritenuto corretto estendere, sulla base dell’art. 7 C.E.D.U., le garanzie convenzionali riservate alla “materia penale” anche alle sanzioni amministrative suscettibili di essere considerate afferenti a tale materia secondo i criteri di cui alla sentenza *Engel* dalla Corte europea dei diritti nell’uomo, pur conservando l’illecito e la sanzione amministrativa, dell’ordinamento italiano, natura ben distinta rispetto agli illeciti qualificati, anche formalmente, come penali.

⁵ Corte Cost., 2.04.1970, n. 49.

⁶ Corte Cost., 28.04.1970, n. 63. Per una ricostruzione sistematica delle diverse prospettazioni cfr., fra gli altri, L. PALADIN, *Diritto Costituzionale*, 3° ed., Padova, 2010, pagg. 140-141.

⁷ Per tale nozione cfr. Corte Cost., 23.11.1994, n. 397; in senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 6/1994; n. 429/1993; n. 822/1988.

¹⁰ Cass. civ., Sez. Unite, 15.03.1999, n. 136; giurisprudenza costante.

¹¹ Corte Cost., 23.11.1994, n. 397.

(nell'esercizio delle singole funzioni, siano esse di natura amministrativa o giudiziale), alla stregua dei generali e consolidati canoni ermeneutici.

In tale prospettiva, pertanto, pur in assenza dell'“ombrello” in precedenza fornito, sul piano generale ed astratto tipico della norma di legge, dall'art. 3, comma 32 *bis*, della Legge n. 244/2007 oramai abrogata dall'art. 28, comma 1 lett. f), del D.Lgs. n. 127/2016, nell'attuale contesto normativo, quindi, non può negarsi quantomeno la “riviviscenza” dei sopra richiamati indirizzi interpretativi -formulati sia in sede amministrativa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia in sede giudiziale dal Consiglio di Stato- che prima dell'entrata in vigore del citato art. 3, comma 32 *bis*, della Legge n. 244/2007 e/o comunque (anche) a prescindere dal suo diretto ed immediato portato precettivo, escludevano ogni automatismo nell'applicazione della causa ostativa stabilita dall'art. 1, comma 734, della Legge n. 296/2006: richiedendo, al fine dell'applicazione di quest'ultima, la prova del nesso eziologico fra il peggioramento dei conti aziendali -o, comunque, la perdita di bilancio- e scelte gestionali, imputabili alla sfera soggettiva di responsabilità dell'amministratore.

Tale interpretazione induce pertanto ad escludere radicalmente che sussista, in termini assoluti, una causa ostativa alla nomina ad amministratore di una persona fisica che, nell'esercizio di un

medesimo incarico, o di un incarico analogo, abbia comunque “amministrato” un ente, istituzione, azienda pubblica e/o una società a totale o parziale capitale pubblico che abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi nel precedente quinquennio. Deve infatti operarsi una netta distinzione fra il dato negativo complessivo di bilancio ed il risultato positivo del “rendimento operativo” del soggetto “amministrato” (riconducibile alla richiamata nozione contabile di EBITDA), direttamente ricollegabile al risultato positivo della gestione.



Ancora un'annotazione.

L'interpretazione “sostanzialista” testé prospettata risulta altresì conforme alla tutela dell'affidamento ingenerato sui soci delle società a partecipazione pubblica, chiamati in sede assembleare alla nomina dell'organo amministrativo delle società medesime -oltre che della persona fisica che, in precedenza, aveva assunto il *munus* di amministratore- allorché la precedente nomina ad amministratore, come avviene nella più parte dei casi, risulti perfezionatasi in epoca antecedente al 23.09.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 (per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), nel quale risulta incorporata la norma abrogatrice (l'art. 28, comma 1,

lett. f) della precedente interpretazione autentica della norma interpretata (l'art. 1, comma 734, della Legge n. 296/2006), che viene oggi in rilievo.

Sicché l'interpretazione prospettata appare senza dubbio preferibile anche, e soprattutto, in quanto costituzionalmente orientata, nel senso di tutelare l'affidamento ingenerato, all'atto della nomina dell'amministratore e dell'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo, in ordine all'assenza di conseguenze pregiudizievoli connesse al potersi nel tempo di una pregressa situazione contabile di perdita della società, quantomeno laddove correlata all'esecuzione di obbligazioni di pagamento la cui fonte si collochi temporalmente prima dell'assunzione della carica di amministratore da parte della persona fisica interessata.

Né va tralasciato che l'interpretazione in parola risponde pienamente alla *ratio* semplificatrice perseguita dall'intero impianto delle “leggi Madia” (la legge-delega n. 124/2015 e il decreto legislativo delegato n. 175/2016), volto ad individuare in maniera univoca la composizione e i criteri di nomina degli organi amministrativi societari, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari.¹² Con la conseguente “ricomposizione” della disciplina della nomina degli amministratori, attraverso l'applicazione dei requisiti di onorabilità,

¹² Cfr., al proposito, la relazione del Servizio Studi della Camera dei Deputati, XVIII legislatura, in <http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105323.pdf>.

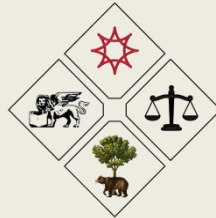
professionalità e autonomia sanciti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 (anche se, almeno formalmente e direttamente, rivolto alle sole società a controllo pubblico) e delle norme fatte salve da quest'ultimo, fra le quali viene in particolare rilievo il regime di incompatibilità delineato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013 (nel contesto del "pacchetto" della normativa anticorruzione, in sede di attuazione della c.d. legge Severino).

E' dunque all'interno di un siffatto ulteriore quadro normativo -applicabile, se non altro, nei termini di un'interpretazione di carattere estensivo e/o analogico- che i soci (in special modo pubblici) delle società a partecipazione pubblica, aldilà delle valutazioni di opportunità rientranti nella loro sfera di discrezionalità, possono, e debbono, vagliare la sussistenza dei requisiti per la nomina dei nuovi amministratori, senza ritenersi pregiudizialmente ed automaticamente vincolati all'applicazione del disposto dell'art. 1, comma 734, della Legge n. 296/2006 (se non in presenza della prova di un nesso eziologico fra l'attività dell'amministratore ed il risultato di perdita).

Diversamente opinando, infatti, si configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico delle persone fisiche che hanno ricoperto cariche in uno dei soggetti contemplati dall'art. 1, comma 734, della Legge n. 296/2006, che prescinde da qualunque valutazione in ordine alla sussistenza

dell'elemento psicologico del dolo e/o della colpa (anche soltanto lieve), con la conseguente indebita limitazione di uno *status* soggettivo incidente sulla capacità professionale, che -nei termini sostanziali fatti propri dalla citata giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo- assumerebbe i tratti di una sanzione "penale", *lato sensu*, peraltro incompatibile con il quadro normativo sopra delineato.

**Avvocato presso il Foro di Milano*



RITENUTE SUGLI STIPENDI: IL LEGISLATORE HA TOCCATO IL FONDO DI PAOLO SORO *

Il Parlamento discute la nuova normativa concernente le ritenute fiscali sugli stipendi dei dipendenti nei contratti di appalto e/o subappalto; ennesima puntata del tragicomico teatro politico dell'assurdo, che peraltro non sembra essere riuscita a conquistare le luci della ribalta come meriterebbe. Intendiamo riferirci all'art. 4 del Decreto Fiscale (DL 124/2019): una norma talmente illuminata che, non appena pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, i cataletti dei Padri costituenti han preso fuoco per auto-combustione.

L'intenzione del Legislatore era sostanzialmente quella di ripristinare la

responsabilità solidale del committente, resa obbligatoria dal DL 223/2006 e successivamente abrogata col DLGS 175/2014. Il testo inizialmente varato nell'odierno Decreto Fiscale, però, è andato ben oltre, prevedendo un sistema cervellotico e di pressoché impossibile attuazione pratica, che parrebbe partorito da una mente disturbata. Oltre tutto, circostanza non da poco, la norma non concerne solo appalti e subappalti, ma, più in generale, tutti i rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, o riconducibili a esso (non sarebbe male capire se devono necessariamente sussistere entrambe le condizioni: prevalente uso di manodopera del commissionario e di beni strumentali del committente; da quanto scritto, così parrebbe).

A ogni buon conto, riportiamo, di seguito, il testo originale (anche perché tradurlo in maniera comprensibile da mente umana, appare impresa ardua).

"I soggetti residenti che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa, sono tenuti al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

L'obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate

al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice, e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.

Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine ordinario di scadenza, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Sempre nei cinque giorni antecedenti la scadenza, al fine di consentire il riscontro da parte del committente, le imprese interessate gli trasmettono, tramite posta elettronica certificata:

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione, il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione

di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
- i dati identificativi del pagamento effettuato.



Nel caso in cui alla data del pagamento sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima può allegare la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento.

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti, o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non adempiano, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, dando

comunicazione entro 90 giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente

Laddove, viceversa, entro 90 giorni le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuino il versamento, il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso e addebitando gli interessi e le sanzioni versati.

Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici, comunica entro 5 giorni mediante posta elettronica certificata l'effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, comunicano tale situazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le procedure ordinarie, comunicando al committente tale opzione entro il solito termine dei 5 giorni antecedenti la scadenza di legge, allegando una certificazione dei requisiti necessari, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

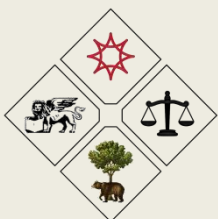
- risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a

tributi e contributi previdenziali, per importi superiori a euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici, è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

Per i casi di inadempienza, naturalmente sono previste sanzioni sia amministrative che penali (nelle note ipotesi di superamento delle soglie di punibilità).

Venuto a più miti consigli, il Legislatore ha successivamente predisposto una serie di emendamenti che tendono a restringere la platea dei destinatari e a modificare in parte gli obblighi a carico dei committenti, ma che non semplificano più di tanto la procedura (come viceversa sarebbe stato lecito attendersi), concernente l'impianto originario di una disposizione destinata a sortire i suoi effetti fin dal 1° gennaio 2020.



Vediamo meglio di che si tratta.

Innanzitutto, viene posto il paletto dei 200.000 euro relativamente ai contratti interessati. Pertanto, l'obbligo scatterà solo se le commesse superano detto limite.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, tali imprese devono trasmettere al committente le deleghe e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Mettiamo il caso dell'impresa ALFA che ha assunto 5 commesse differenti, del valore di oltre 200.000 euro ciascuna, da altrettanti diversi committenti. Ogni mese, ALFA non può più limitarsi a erogare gli stipendi ai propri dipendenti e versare loro le ritenute, ma deve predisporre differenti cedolini retributivi per ciascun dipendente, indicando separatamente gli importi delle ritenute versate rispettivamente di competenza

di ogni commessa, da cui scaturiranno i relativi F24 di pagamento.

È evidente che simili obblighi necessitino di un'organizzazione amministrativa e gestionale interna ben strutturata e particolarmente costosa, che la stragrande maggioranza delle PMI non ha. Dunque, le immediate conseguenze di questa norma saranno: maggiore complessità operativa e un enorme volume di costi straordinari da sostenere se si vuole lavorare. Il tutto, senza contare il problema legato ai tempi strettissimi entro cui le software-house devono predisporre i programmi che consentono di svolgere gli adempimenti.

Ebbene, un Legislatore che vara un simile decreto è un Legislatore miope che non conosce il tessuto imprenditoriale nazionale e che si dimostra finanche dispotico verso i propri cittadini (per meglio dire, sudditi), ai quali impone notevoli esborsi di denaro per sopperire alla sua palese incapacità di svolgere adeguati controlli fiscali e previdenziali, i cui costi dovrebbero viceversa essere a carico delle casse statali; non certo dei contribuenti che hanno già corrisposto imposte, tasse, accise, tributi, contributi etc. O, almeno, così avviene in ogni Paese normale.

Insomma, l'ennesima bastonata al mondo del lavoro: una tegola pesantissima che si abbatte sulla stagnante economia italiana e, fate attenzione, sul precariato; ma non solo, o tanto, per la citate questioni connesse

ai maggiori oneri a carico dei datori di lavoro (e, di conseguenza, dei loro dipendenti).

A ben vedere, infatti, la legge concerne soltanto i soggetti residenti. Ergo, è l'ennesimo invito all'esodo, da intendersi in una doppia accezione:

- a) agevolare progetti di delocalizzazione all'estero di entità economiche italiane;
- b) far propendere le scelte dei committenti italiani verso appaltatrici (o subappaltatrici) estere, pur di evitare determinati complessi adempimenti, nonché i correlati rischi sanzionatori.

Lapalissiano che tutto ciò causerà un'ovvia diminuzione del personale italiano impiegato. Siccome già "brilliamo" particolarmente come livello di disoccupazione, possiamo ampiamente permettercelo: tutto, pur di mettere alla gogna chi non riesce a versare 50.000 euro, magari proprio perché, dovendo scegliere, ha preferito garantire lo stipendio alle famiglie dei suoi dipendenti.

È mai possibile che prima di varare una nuova normativa, il Parlamento non si ponga nemmeno minimamente il pensiero di capire quali saranno le conseguenze che la sua sete di propaganda elettorale comporterà agli Italiani? Per non parlare dei combattivi e feroci sindacati: dove sono? Sotto quale sasso si stanno nascondendo?

A tutto ciò si aggiungono ovvi problemi pratici. I dipendenti dell'impresa ALFA

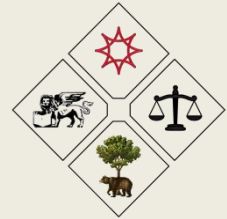
lavorano regolarmente (anche all'interno della stessa giornata) in più di una sola commessa. Non potrebbe essere altrimenti, posto che il costo della manodopera è quello che è, e bisogna necessariamente ottimizzare il parametro ora/lavoro.

Conseguentemente, appare fin troppo aleatorio pensare di potere effettivamente distinguere quanto di stretta competenza della commessa 1, rispetto a quanto realmente concernente la commessa 2.

Ma, tutto sommato, l'impresa ALFA è ancora tra quelle "fortunate". Mettiamo il caso dell'impresa BETA che ha ricevuto anch'essa 5 commesse, delle quali però 2 fanno capo allo stesso committente e sono rispettivamente: una per 150.000 euro (esempio: manutenzione del serbatoio X) e una per 500.000 euro (esempio: manutenzione del serbatoio Y, situato a fianco al serbatoio X). Orbene, se ALFA aveva serissime difficoltà nel riuscire a scindere le ore/lavoro dei propri dipendenti tra le varie commesse, per BETA il compito diventa improbo.

A ben vedere, quindi, oltre a non essere affatto consono rispetto alla realtà imprenditoriale nazionale, il nuovo limite dei 200.000 euro imposto dalla novella, dimostra al lato pratico di essere solamente un ulteriore elemento di disturbo rispetto a quanto inizialmente stabilito dalla legge. Certo, nulla vieta a BETA di eseguire l'adempimento prescritto anche per la commessa da soli 150.000 euro; ma sarebbe come dire a

un contribuente di versare le imposte anche al di sotto dei limiti entro cui la normativa lo richiede, posto che viene preclusa la compensazione dei crediti legittimi.



In effetti, la legge dispone che le imprese appaltatrici o subappaltatrici non possono avvalersi dell'istituto della compensazione, quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, con riguardo alle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Anche in questo caso, il Legislatore ha dimostrato una volta di più che gli interessa solo spremere i cittadini, infischandosene altamente degli effetti che la norma varata andrà ad avere nella pratica. Se, da un lato, appare di fatto impossibile identificare con precisione la parte di ritenute relative ai dipendenti interessati dalle commesse, da altro verso, ne discende che l'istituto della compensazione non potrà essere utilizzato neppure per quella parte di ritenute non inerenti alle commesse di cui sopra (ulteriore tremenda mazzata per le aziende, le quali, di fatto, non potranno praticamente più compensare debiti e crediti). E, poi: come si dovrebbe procedere? Con diversi modelli F24

inerenti alla stessa posizione per ogni mese? Un tripudio di richieste e avvisi più o meno bonari da parte dell'Erario e dell'INPS!

Ma andiamo avanti.

Viene posto un novo limite anche per la compensazione dei crediti vantati verso il committente nel caso in cui le imprese appaltatrici o subappaltatrici non adempiano ai precedenti obblighi. Il committente deve infatti sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In caso di inadempimento da parte del committente a tali obblighi, viene attenuata rispetto al testo iniziale la responsabilità in capo allo stesso committente, limitandola al pagamento di una somma pari alle sanzioni addebitate all'impresa appaltatrice o subappaltatrice, per il mancato o ritardato versamento. Qui, dunque, lo Stato va ben oltre all'usuale responsabilità solidale dei coobbligati e, a fronte di un unico inadempimento, incassa direttamente il doppio delle sanzioni di regola ivi previste. Evidentemente, in questa specifica

fattispecie, i nostri governanti non se la sentono di aumentare le tasse, che andrebbero a gravare sui dipendenti; si limitano a raddoppiare le sanzioni, anche se qui non si può certo parlare di "grandi evasori".



Viene diminuito anche uno dei due parametri previsti al fine di affrancarsi dall'irragionevole e contorto meccanismo in argomento. Le imprese, entro l'ultimo giorno del mese precedente, dovranno trasmettere al committente una certificazione dalla quale si evidenzi che posseggono entrambi i seguenti requisiti:

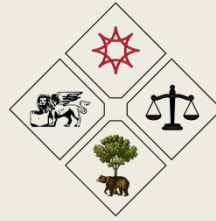
- I) essere in attività da almeno 3 anni (primo dubbio: cosa significa "essere in attività"? Esempio: una società che ha sostenuto costi, ma risulta in camera di commercio ancora "impresa inattiva", può essere considerata "in attività"?); essere in regola con gli obblighi dichiarativi (secondo dubbio: quali dichiarazioni e quali eventuali ritenute? Esempio: un'impresa che, a seguito di un accertamento da parte dell'Enasarco, risulta non avere compilato 3 anni prima l'apposito

quadro del modello 770, perché riteneva corretto tale comportamento nonostante quanto rilevato dall'ente, può essere comunque considerata "in regola con gli obblighi dichiarativi"?); avere eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime. Questo, non solo è irragionevole, ma – a parere di chi scrive – incostituzionale (potenziale violazione degli artt. 3 e 53): lo Stato qui sta di fatto affermando che le imposte non devono più essere versate in base al reddito imponibile prodotto, ma sulla base di un'aliquota fissa pari al 10% del fatturato; le imprese che non lo fanno, sono discriminate rispetto a quelle che si comportano in tal modo (i principi di uguaglianza, progressività del sistema impositivo e

capacità contributiva, vanno a farsi benedire);

II) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione, relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali, per importi superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o di rateizzazioni non scadute. Dunque, il Legislatore qui ci sta dicendo che, se un'impresa ha ricevuto un avviso di accertamento (notoriamente, "infallibile") da parte dell'Ufficio imposte e si è azzardata a fare ricorso (anche perché la famigerata "autotutela" è deceduta prima ancora di venire partorita – unico caso di negazione della legge di natura), posto che il primo terzo dell'importo accertato va subito in riscossione, o l'impresa provvede immediatamente al pagamento – per quanto ingiusto – o non ha diritto di esimersi dagli obblighi

prescritti nella normativa qui in esame.



Il certificato di sana e robusta contribuzione, prosegue la norma, avrà validità temporale per 4 mesi e sarà messo a disposizione fin da subito a opera dell'Agenzia delle entrate. Permetteteci di dubitare che tali attestazioni saranno disponibili fin dal 1° gennaio, considerati anche i noti tempi per il rilascio del DURC da parte di INPS e INAIL; ammesso e non concesso che, da un punto di vista operativo, improvvisamente folgorati sulla via di Damasco, gli "esperti" (a seguito del consueto brainstorming Agenzia/Sogei) riescano – per una volta – a predisporre una procedura semplice e rapida per le richieste che riceveranno dalle imprese interessate.

E a tal riguardo, si fa largo un'altra possibile incomprensione insita nella legge che dice semplicemente: "Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio".

Quali disposizioni? Tutte? Il meccanismo in questione riguarderà le ritenute da versare a gennaio o quelle che si riferiscono agli stipendi erogati a gennaio?

Siamo propensi a optare per la seconda ipotesi, anche perché la legge prevede troppe incombenze (come nel caso di quest'ultima certificazione), i cui termini

non consentirebbero mai – manco entrasse in gioco mago Merlino – di far fronte agli adempimenti previsti già con le ritenute in scadenza a gennaio 2020. Cionondimeno, una precisazione ufficiale sul punto (visto che la legge è particolarmente taccagna in proposito), eviterebbe notevoli episodi di improvvisa tachicardia in tutti i soggetti coinvolti.

In conclusione, una legge che colpisce imprenditori e lavoratori, crea una confusione ingestibile, danneggia seriamente il mondo del lavoro e l'economia nazionale (che pure stanno già ora alla canna del gas), e genera inevitabilmente uno spaventoso aumento del contenzioso, con conseguente incremento dei fringe benefit appannaggio dei funzionari dell'Agenzia e dei "gettoni" di causa per i giudici tributari. In cauda venenum, a fronte di queste ultime maggiori uscite, frenando il lavoro, non si potrà mai realizzare l'aumento di gettito previsto nel bilancio dello Stato; semmai, le entrate diminuiranno ancora (studiate almeno i primi rudimenti di economia keynesiana).

In compenso, però, il governo Django potrà segnare un'altra tacca sulla sua Colt anti-evasione... e chi si contenta, gode!

**Odcec di Roma*



UNA CENA

DI PAOLO LENARDA*

C'era una meravigliosa ultima cena del Tiziano nel convento domenicano dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, andato a fuoco a metà del 1500.

Possiamo immaginare la disperazione dei frati che vanno subito a cercare Paolo Veronese, il pittore più in voga, in quegli anni, a Venezia, per chiedergli se ne faceva un'altra.

Paolo Veronese è un uomo di spirito, un artista molto impegnato, intelligente, disponibile. Accoglie l'invito dei frati e si prepara a fare, per loro, un'Ultima Cena che non faccia rimpiangere troppo la tela del grande Tiziano

Nel 1573 Veronese finisce la tela e comincia la storia.

L'ultima cena di Veronese non è poi così rispettosa come quella che i frati avrebbero voluto, ma è grande, chiara, spaziosa, forse solo un po' troppo elegante.

Si sa che il Priore chiede di eliminare quel cane, ritenuto superfluo nel contesto, che, per di più, evidenzia, con troppa prepotenza, la sua mascolinità, per mettere al suo posto una bella figura di Maddalena.

Ma Veronese convince i frati e il quadro rimane al suo posto nel convento, a San Giovanni e Paolo: 5 metri di altezza e 13

di lunghezza. Come è stato pensato e voluto dal Pittore.

Oggi il quadro è all'Accademia, a Venezia. Ma nel catalogo non troverete un'Ultima Cena di Veronese. Trovate, invece una Cena in casa Levi.

Perché?

Il cambio del nome non trova giustificazione fino a quando, nel 1867, uno studioso, spulciando nell'archivio storico della Serenissima Repubblica, si imbatte nel fascicolo di un processo dell'Inquisizione a carico del Veronese: proprio per questo quadro,

Nessuno lo sapeva. Ma nel 1588 Veronese è sottoposto a un processo. Il clima non è dei migliori e l'Inquisizione è ancora potente, Veronese corre un grave rischio: Perché quelle colonne?, perchè quello sfarzo? E i militari vestiti da "todeschi"?

Veronese, senza arroganza e quasi umile ripete che non era sua intenzione offendere e che sono licenze di un artista per riempire e dare armonia e movimento ad un quadro così grande.

Il verbale del processo è come i nostri: le domande arroganti dell'inquisitore, ei dictum, gli viene chiesto; le risposte serene e pacate dell'artista, respondit:

"no che non lo voglio defender, ma pensava di far ben".

Veronese si difende facendosi forte di alcune libertà concesse all'artista.

Alla fine il quadro non viene distrutto: "domini decreverunt sopradictum Paulum teneri ed obligandum esse ad corrigendum et emendandum picturam.....",

Si chiede soltanto di fare alcune modifica.

E qui scatta la fantasia: che modifiche ha fatto? Non credo proprio che Paolo Veronese abbia toccato il quadro e il meraviglioso equilibrio delle figure. La struttura e l'architettura della casa non hanno subito modifiche. Anche il cane è ancora lì, con il suo sesso ben evidente. Ma forse una modifica c'è: andiamo a vedere la cornice della balaustra. C'è uno scritto che, credo, prima non ci fosse.

Lo leggiamo assieme:

FECIT Domino COnVivium
MAGNUM LEVI-LUCAE CAPitulum
V.

"Levi fece un grande banchetto per il Signore" E' un passo del Vangelo dove Luca racconta, al capitolo V, di una cena di Gesù a casa di Levi usuraio e peccatore, dove a chi gli domanda "perchè con quest'uomo?" Gesù serenamente risponde che il medico va dal malato e non dal sano.

Veronese affronta l'Inquisizione sempre pericolosa, anche se, alla fine del 1500, ha, in parte, smorzato la sua severità.

Veronese non tocca l'equilibrio del suo grande quadro che cambia solo il nome. E' a Venezia, alle Gallerie dell'Accademia. Vi sta aspettando.

**Odece di Venezia*

i.p.

redazionale a cura di



Il piano individuale di risparmio

di Enzo Sarasso*

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha introdotto il Piano Individuale di Risparmio a Lungo Termine (PIR) (art. 1, commi 100-114).

DEFINIZIONE

Il **PIR** è un contenitore fiscale - un OICR, una Gestione Patrimoniale, un Rapporto di Custodia o Amministrazione o qualsiasi altro Stabile Rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime di risparmio amministrato, o un Contratto di Assicurazione sulla vita o di Capitalizzazione - all'interno del quale i risparmiatori "retail", solo persone fisiche individuali purché residenti fiscalmente in Italia, possono godere di una agevolazione fiscale totale e l'esenzione dall'imposta sulle successioni, se e solo se rispettano alcuni vincoli di importo: 30.000€ massimi anno e 150.000€ massimi nel corso della vita del PIR e di durata: il PIR deve essere detenuto dal cliente per almeno 5 anni, pena la perdita dei vantaggi fiscali e l'applicazione della fiscalità ordinaria secondo il criterio del FIFO (First In First Out, i primi conferimenti sono considerati i primi disinvestimenti in caso di rimborso).

Ogni cliente non può avere più di un PIR e l'intermediario all'atto dell'incarico deve acquisire dal titolare un'autocertificazione in cui dichiara di non essere titolare di altro PIR.

ASSET

Dal punto di vista della gestione degli asset, il PIR, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, deve essere investito per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano, o in stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel

territorio italiano; di questo 70%, il 30% deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Esiste per gli attivi un limite di concentrazione pari al 10% relativo agli strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Nel rispetto di tali condizioni, sono ammessi anche gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato PIR compliant.

POTENZIALI CANALI DI COLLOCAMENTO

Il PIR può:

1. essere aperto direttamente con una SGR, anche per il tramite di un collocatore
2. essere attivato presso un collocatore. In questo caso il fondo PIR compliant può essere inserito, ad esempio, in un deposito amministrato monointestato nel quale possono rientrare più strumenti finanziari che rispettano quanto previsto nell'articolo 1, commi 100-114 della c.d. Legge di Bilancio 2017.

A tal riguardo, si evidenzia che quasi tutti gli istituti di credito hanno fatto la scelta di aprire il PIR direttamente con una SGR e di non attivare il dossier titoli PIR compliant (punto 2), vista la complessità gestionale (fiscalità, limiti normativi ecc... che dovrebbero essere presidiati da un collocatore o da una banca) e i rischi per il cliente che potrebbero derivare dalla scelta dei singoli asset (PIR compliant) inseribili nel suddetto dossier titoli. Ricordo infatti che, al fine di godere delle agevolazioni fiscali, l'importo Max investibile è di 30.000 euro per anno solare; tale limite potrebbe essere troppo basso per consentire al risparmiatore un'adeguata diversificazione degli asset.

PIR APERTO DIRETTAMENTE CON LA SGR

Ai fini dell'esenzione fiscale la SGR deve, in particolare, verificare la presenza dell'autocertificazione del Cliente (unico PIR e persona fisica residente fiscalmente in Italia), il requisito dei 5 anni di permanenza nel PIR, il rispetto dei massimali e calcolare la fiscalità qualora decadano i benefici dell'esenzione. Il PIR può essere aperto direttamente con la SGR anche per il tramite di un ente collocatore. In questo caso la SGR è sempre il sostituto d'imposta ma ai fini delle altre normative (es antiriciclaggio, adeguatezza investimento ecc) responsabile rimane il collocatore.

Anche ai fini del calcolo dell'imposta di bollo, questa permane in capo al collocatore.

I PIR REALIZZATI DA SELLA GESTIONI

I PIR realizzati da Sella Gestioni SGR sono due Fondi Comuni di Investimento che consentono di beneficiare di agevolazioni fiscali qualora vengano rispettati determinati vincoli di investimento, di durata e di importo come da normativa vigente.

Sella Gestioni è tra le prime SGR italiane ad offrire alla sua clientela questa nuova possibilità di investimento.

**Responsabile Commerciale Sella Gestioni SGR SpA*





FONDAZIONE ITALIANA DI GIUSECONOMIA

Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Biella, Roma, Milano, Alessandria, Reggio Calabria



**COORDINAMENTO
INTERREGIONALE
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BIELLA

INDICE

IL CONTANTE, MALE ASSOLUTO;
NE SIAMO DAVVERO SICURI?
di Domenico Calvelli

pag 1

LA POSIZIONE
DELL'AMMINISTRATORE DI
SOCIETA' "IN MANO PUBBLICA"
NEL CASO DI PERDITE
PROTRATTE PER OLTRE UN
QUINQUENNIO: RESTA
PRECLUSA UN'ULTERIORE
NOMINA AD AMMINISTRATORE?
di Adolfo Maria Balestreri

pag 3

RITENUTE SUGLI STIPENDI: IL
LEGISLATORE HA TOCCATO IL
FONDO
DI PAOLO SORO

pag 7

UNA CENA
di Paolo Lenarda

pag 13

IL COMMERCIALISTA@LISTA®

ISSN 2531-5250

L'AVVOC@TO®

ISSN 2531-4769

Fondazione Italiana di Giuseconomia
Fondazione fid. dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili - Biella, Roma,
Milano, Alessandria, Reggio Calabria
Piazza Vittorio Veneto
13900 Biella

Testata iscritta al Registro Stampa del
Tribunale di Biella al n. 576

© tutti i diritti riservati

Direttore responsabile

Domenico Calvelli

Redazione de Il Commerci@lista

Redattore capo

Alfredo Mazzocco

Redattore capo area lavoro

Cristina Costantino

Redattore capo area tributaria

Paolo Sella

Redattore capo area societaria

Roberto Cravero

Redattore capo area economia aziendale

Alberto Solazzi

Comitato di redazione area lavoro

Bruno Anastasio*, Paride Barani*, Maurizio
Centra, Cristina Costantino*, Marialuisa De Cia*,
Ermelindo Provenzano, Martina Riccardi, Marco
Sambo*, Graziano Vezzoni*

**redattori esecutivi*

Redazione de L'Avvoc@to

Comitato scientifico

Ilaria Capelli, Massimo Condinanzi, Alessandro
D'Adda, Paolo Ferrua, Giuseppe Finocchiaro,
Mario Gorlani, Paolo Moneta, Giuseppe Porro,
Claudio Sacchetto

Coordinatori di redazione

Marco Borgarelli, Valentina Ciparelli, Claudio
Viglieno, Ketty Zampaglione

*Responsabili scientifici e redattori capo per il diritto
tributario telematico, l'informatica giuridica ed il diritto
dell'informatica*

Fabio Montalcini, Camillo Sacchetto

Redattore capo per il diritto societario

Piero Marchelli

Redattore capo per il diritto processuale tributario

Ernestina Pollarolo

*Redattore capo per le procedure esecutive, immobiliari e
mobiliari*

Gabriele Carazza



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Biella



AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



ADC

Associazione dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
Sindacato Nazionale
Unitario



Affidavit Commercialisti®

giornale

il Biellese



Università Popolare Biellese
per l'educazione continua

I contenuti ed i pareri espressi sono da considerarsi opinioni personali degli autori e debbono pertanto ritenersi estranei all'editore, al direttore, alla redazione ed agli organi della testata, che non ne sono in alcun modo responsabili.

L'editore non ha alcun rapporto contrattuale con gli autori, che contribuiscono in forma del tutto liberale con l'invio occasionale di propri articoli o lavori.

La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare.

Poiché i contributi ed il lavoro di impaginazione sono effettuati su base volontaria, saranno sempre gradite segnalazioni di eventuali refusi o riferimenti inesatti.

in collaborazione con:

- Coordinamento Interregionale degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- FEDERCOMMERCIALISTI
- CIDT Centro Internazionale Diritto Tributario/International Tax Law Center
- AIPGT Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria
- Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro
- SAF degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- Camera Arbitrale del Piemonte
- Affidavit Commercialisti®
- UN.I.CO. Unione Italiana Commercialisti
- SIC Sindacato Italiano Commercialisti
- FIDDOC
- ANDC
- AIDC Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- ADC Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sindacato Nazionale Unitario
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
- Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Biella, Roma, Milano, Alessandria, Reggio Calabria - Fondazione Italiana di Giuseconomia
- Alberto Galazzo
- Silvano Esposito
- UPBeduca - Università Popolare Biellese
- Giornale Il Biellese
- UGDCEC Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella
- Unione Italiana Commercialisti di Biella
- Associazione Biellese Dottori Commercialisti



ROSSIGNOL

www.rossignol.com



ANTHEA
RISK MANAGEMENT

www.antheabroker.it